

N° 44 – 22 dicembre 2021

In questo numero:

- Obbligo vaccinale: a breve le verifiche dell'Ordine
- Obbligo vaccinale: soggetti esentati per ragioni mediche
- La Regione rinnova l'appello ai farmacisti vaccinatori
- Spostamento dei crediti al triennio precedente

PRIMO PIANO

Obbligo vaccinale: a breve le verifiche dell'Ordine

Dal sistema informativo del Ministero della Salute risulta un numero elevato di iscritti all'Ordine non in regola con l'obbligo vaccinale. Questo dato anomalo è in larga misura causato dalla mancata esecuzione della terza dose del vaccino, che è anch'essa obbligatoria alla scadenza del 150° giorno dopo la somministrazione della seconda dose del ciclo. In questi giorni l'Ordine darà inizio alle procedure di controllo previste dall'art. 4 del DL 1/4/2021 n. 44, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del DL 26/11/2021 n. 172, e il farmacista che non abbia già ricevuto la terza dose, per evitare la sospensione dall'esercizio della professione, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'Ordine, che invierà all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dovrà esibire la richiesta di prenotazione della vaccinazione per una data entro e non oltre 20 giorni dallo scadere dei cinque mesi dall'ultima dose del ciclo primario e, comunque, dal ricevimento dell'invito dell'Ordine. Per chiarezza: se i cinque mesi dalla seconda dose scadono il 28 dicembre, per non incorrere nella sospensione si deve dimostrare di avere un appuntamento per la terza somministrazione entro il 17 gennaio.

Obbligo vaccinale: soggetti esentati per ragioni mediche

Con l'occasione, si ribadisce che per i farmacisti dipendenti esentati dall'obbligo vaccinale per ragioni mediche, dovrà essere il datore di lavoro ad adibirli, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione. E' importante che il datore di lavoro, in questi casi, sentito anche il medico competente/medico del lavoro, adotti ogni misura che eviti in modo certo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, così come disposto dal DL 44/2021 all'articolo 4, comma 7 (confermato dal successivo DL 172/2021).

Se invece si tratta di collaboratori in regime libero-professionale, ci si dovrà attenere alle misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza che avrebbe dovuto essere adottato entro il 15 dicembre 2021 con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali (come previsto dall'articolo 4, comma 8 del DL già citato). Nell'attesa dell'emanazione del decreto si raccomanda ai farmacisti in questa situazione di presentarsi sul luogo di lavoro esibendo il referto di un test antigenico con esito negativo.

QuiOrdine sospende le pubblicazioni per le festività, augurando ai lettori buon Natale e felice Anno nuovo. Le pubblicazioni riprenderanno nel gennaio 2022.

EMERGENZA COVID

La Regione rinnova l'appello ai farmacisti vaccinatori

La Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia ha rinnovato la richiesta di potersi avvalere, su base volontaria, di farmacisti "vaccinatori", che abbiano partecipato al corso obbligatorio dell'ISS e FOPI, per poter svolgere attività di anamnesi e somministrazione dei vaccini all'interno degli hub vaccinali lombardi. E' confermato che per tale attività, sarà riconosciuta ai farmacisti dipendenti una retribuzione oraria di 40 euro all'ora attraverso stipula di contratti libero-professionali co.co.co. o di prestazione occasionale con le ASST che gestiscono il centro vaccinale, attraverso specifici bandi o manifestazione di interesse. Per aderire alla campagna presso i centri vaccinali, i farmacisti vaccinatori dovranno assicurare alcuni criteri minimi per consentire un'organizzazione efficiente del centro, vale a dire la copertura di almeno 1 turno/settimana da 6 ore oppure almeno 2 turni/settimana da 4 ore. La disponibilità alla richiesta della DGW della Regione dovrà essere data, entro il 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso questo link <https://vaccinatori.vaccinazionefarmacisti.it/adesione.html>. In base ai sopraindicati criteri, si rende necessario che i farmacisti dipendenti o liberi professionisti che hanno già aderito finora lo confermino attraverso il link indicato sopra.

FORMAZIONE CONTINUA

Spostamento dei crediti al triennio precedente

Si segnala ai farmacisti che è stato fissato al 30 giugno 2022 il termine per spostare al triennio 2017-2019 crediti ECM acquisiti nel triennio 2020-2022 con la partecipazione a corsi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021. Chi intenda acquisire ulteriori crediti per colmare eventuali lacune accumulate nei due trienni citati ha tempo per farlo fino alla fine dell'anno per il 2017-2019 e tutto il 2022 per il triennio 2020-2022.